

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

APRILE 2011

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Sommario

Contratti e Obbligazioni	1
Danno alla Persona	2
Donazioni.....	2
Famiglia	3
Fatti Illeciti	3
Processo civile.....	4
Proprietà	5
Pubblica Amministrazione.....	6
Sanzioni Amministrative	7

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

CONTRATTO CONCLUSO CON TRUFFA DI UNO DEI CONTRAENTI – NULLITÀ – ESCLUSIONE – ANNULLABILITÀ PER DOLO – SUSSISTE

Cass. civ., sez. II, sentenza 31 marzo 2011 n. 7468 (Pres. Schettino, rel. Falaschi)

Il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell'altro non è radicalmente nullo (ex art. 1418 c.c. in correlazione all'art. 640 c.p.), ma annullabile, ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente diverso, neanche sotto il profilo dell'intensità, da quello che vizia il consenso negoziale, risolvendosi entrambi in artifici o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e quindi a viziare il consenso allo scopo di ottenere l'ingiusto profitto mediante il trasferimento della cosa contrattata (v. Cass. 26 maggio 2008 n. 13566; Cass. 10 dicembre 1986 n. 7322). Si ha così che il dolus malus, anche se penalmente accertato, non può mai di per sé essere causa di nullità del negozio, meno che mai di inesistenza, sotto il profilo della sua illiceità, ma, inteso come vizio della volontà, può portare soltanto all'annullamento del negozio viziato (v. Cass. 8 maggio 1969 n. 1570) ed ai sensi dell'art. 1427 c.c., il negozio resta in vita sino a quando, ad iniziativa della parte interessata, non sia posto nel nulla mediante sentenza costitutiva (v. Cass. 20 febbraio 1962 n. 343). Tutto ciò comporta, con riguardo alla vendita, che il soggetto attivo il quale riceve la cosa, col consenso sia

pure viziato, dell'avente diritto, ne diviene effettivo proprietario, con il connesso potere di trasferirne il dominio al terzo e con la conseguenza che, a sua volta, quest'ultimo ove acquisti in buona fede ed a titolo oneroso, resta al riparo degli effetti dell'azione di annullamento, da parte del deceptus, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1445 c.c. (in relazione all'art. 2652 c.c., n. 6 e art. 2690 c.c., n. 3).

CONTRATTO STIPULATO DAL PROFESSIONISTA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – FORMA SCRITTA – A PENA DI NULLITÀ – SUFFICIENZA DELLA DELIBERA DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO – ESCLUSIONE

Cass. civ., sez. I, sentenza 14 aprile 2011 n. 8539 (Pres. Vitrone, rel. Mercolino)

Ai sensi degli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con una Pubblica Amministrazione, ancorché quest'ultima agisca jure privatorum deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta; l'osservanza di tale requisito, che risponde ad evidenti finalità di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, presuppone la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo legittimato a manifestare la volontà dell'ente pubblico nei rapporti esterni, nonché l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e dell'entità del compenso, non risultando a tal fine sufficiente la delibera con cui l'organo competente a formare la volontà dell'ente abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, la quale ha natura di alto meramente interno (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I, 6 luglio 2007, n. 15296; 26 gennaio 2007, n. 1752). La necessità della forma scritta, quale strumento per evitare arbitrii nell'interesse del cittadino e per favorire l'esercizio della funzione di controllo, dev'essere estesa anche alle modificazioni successive dell'incarico che comportino variazioni sostanziali nella natura delle prestazioni affidate al professionista e nella misura del compenso dovutogli, in quanto le stesse, risolvendosi in un mutamento dell'oggetto del contratto, richiedono una nuova manifestazione di volontà, espressa nella forma prescritta dalla legge ad

substantiam, e non possono quindi essere desunte da comportamenti concludenti delle parti o dalle determinazioni assunte al riguardo dall'organo deliberante dell'ente (cfr. Cass., Sez. III, 9 gennaio 2007. n. 209; 12 aprile 2006. n. 8621; Cass. Sez. II, 4 giugno 1999. n. 5448).

DANNO ALLA PERSONA

DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO DA PERDITA/LESIONE DEL CONGIUNTO – RISARCIBILITÀ – PROVA – PER PRESUNZIONI – SUFFICIENTE

Cass. civ., sez. III, sentenza 6 aprile 2011 n. 7844 (Pres. Morelli, rel. Scarano)

Il pregiudizio non biologico a bene immateriale, come la sofferenza per la perdita di un congiunto, va comunque provata, ma sono sufficienti le presunzioni semplici (o hominis) ove la parte abbia adempiuto all'onere della allegazioni. Una volta che la presunzione semplice si è formata, si trasferisce sulla controparte l'onere della prova contraria. A fondare la presunzione semplice è la connessione di ragionevole probabilità che lega il “fatto base” noto al fatto non noto. Orbene, dove il danneggiato abbia allegato il fatto della normale e pacifica convivenza con il proprio familiare e la sofferenza interiore per la morte/lesione del prossimo congiunto, tale da determinare una alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe sul danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore.

DONAZIONI

DONAZIONE – REVOCAZIONE PER INGRATITUDINE – CONDIZIONI

Cass. civ., sez. II, sentenza 31 marzo 2011 n. 7487 (Pres. Triola, rel. Giusti)

L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale

il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 cod. pen., e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva (Cass., Sez. II, 5 aprile 2005, n. 7033; Cass., Sez. II, 28 maggio 2008, n. 14093; Cass., Sez. II, 24 giugno 2008, n. 17188). Va escluso che ricorrano gli estremi di detta figura di ingratitudine nel comportamento della figlia donataria, la quale, di fronte alla sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i suoi genitori e nella pendenza del giudizio di separazione personale con addebito instaurato dalla madre, inviti il padre, con una lettera formale, a lasciare l'immobile di sua proprietà, acquistato con il danaro ricevuto dalla liberalità paterna e materna, destinato a casa familiare.

FAMIGLIA

ASSEGNO DIVORZILE – DETERMINAZIONE – APPORTO DEI TERZI E PATRIMONI DELLE FAMIGLIE DI ORIGINE – IRRILEVANZA

Cass. civ., sez. II, sentenza 4 aprile 2011 n. 7601 (Pres. Luccioli, rel. Giancola)

L'entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza degli ex coniugi o la considerazione del loro rapporto esulano dai parametri legali di riferimento, previsti dal citato art. 5 l. div., ai fini della commisurazione dell'assegno divorzile (cfr Cass. 200621805). Quanto, invece, alla solidarietà materiale concretamente mostrata da terzi, quantunque legati da rapporti di stretta parentela ai coniuge istante, non è idonea ad attenuare o a far cessare, di per se sola, l'obbligo primario dell'altro coniuge (cfr. Cass. 199804617; 200213160).

ASSEGNO DIVORZILE – RIDUZIONE – NUOVI ONERI FAMILIARI – VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Cass. civ., sez. II, sentenza 4 aprile 2011 n. 7601 (Pres. Luccioli, rel. Giancola)

Non va attribuita influenza sulla quantificazione dell'assegno divorzile ai sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, divenuto nel frattempo padre di nuova prole, dove considerando la complessiva situazione patrimoniale dello stesso, essa risulti di consistenza tale da rendere irrilevanti detti nuovi oneri (in tema, cfr Cass. 200725010; 200618367).

ASSEGNO DIVORZILE – RIDUZIONE – PENSIONAMENTO DELL'ONERATO – SUSSISTE

Cass. civ., sez. I, sentenza 15 aprile 2011 n. 8754 (Pres. Luccioli, rel. Giancola)

In tema di revisione dell'assegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro dell'obbligato è suscettibile di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell'assegno, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti (cfr Cass. 200605378): come per il caso in cui l'obbligato venga collocato in pensione.

FATTI ILLECITI

SINISTRI STRADALI – AZIONE RISARCITORIA – RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO ALL'ASSICURATORE – REQUISITI DELLA RICHIESTA SCRITTA – RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO – SUSSISTE – IDONEITÀ E SUFFICIENZA DELLA COMUNICAZIONE DEL MANDATO LEGALE – SUSSISTE

Cass. civ., sez. III, sentenza 31 marzo 2011 n. 7437

A norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali, a norma della legge stessa, vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato ha chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La giurisprudenza di Cassazione ha avuto modo di escludere la necessità dell'osservanza di forme

rigidamente vincolate alla previsione di legge, espressamente ammettendo che il predetto onere, che e' condizione di proponibilita' della domanda, potesse ritenersi soddisfatto a mezzo di atti equipollenti, purché egualmente idonei al raggiungimento dello scopo di consentire all'assicuratore la valutazione dell'opportunità di un accordo con il danneggiato, così prevenendo premature domande giudiziali (confr. Cass. civ. 2 luglio 2010, n. 15733; Cass. civ., 22 aprile 2008, n. 10371). Ciò vuol dire che l'onere imposto dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, di richiedere il risarcimento del danno all'assicuratore almeno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria e' soddisfatto con l'invio di una lettera del legale in cui lo stesso comunichi, a ogni effetto di legge e, in particolar modo, ai fini dell'interruzione della prescrizione, di essere stato incaricato dal cliente di assisterlo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente del quale il professionista indichi altresì gli elementi identificativi essenziali.

PROCESSO CIVILE

CONTROVERSIE RELATIVE ALLE OPPOSIZIONI AD INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE – NORME APPLICABILI – GIUDIZIO DI APPELLO

Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10 marzo 2011 n. 5826 (Pres. e rel. Piccialli)

Nella controversie relative alle opposizioni ad ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative, si applicano, per quanto non espressamente previsto o derogato dalla speciale normativa contenuta nella Legge n. 689 del 1981, articoli 22 e 23, le generali norme previste dal codice di procedure civile per i giudizi ordinari (v., tra le altre, Cass. nn. 11964/91, 7832/94, 5663/96). Più recentemente e con specifico riferimento al giudizio di appello (che come e' noto e' stato reso possibile a seguito della modifica apportata all'articolo 23, u.c., Legge cit. dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 26 che tuttavia nulla ha previsto per il relativo rito), e' stato affermato il più specifico principio (costituente corollario logico di

quello generale in precedenza enunciato), secondo cui in tema di opposizione a sanzioni amministrative le regole speciali dettate per il giudizio di primo grado non possono ritenersi automaticamente estensibili anche a quello di appello, in mancanza di una espressa disposizione in tal senso (v. Cass. 2A, n. 14520/09 e S.U. n. 23285/10, in tema di difesa personale della parte, e S.U. n. 23594/10, con riferimento alla competenza in grado di appello, in deroga alle speciali regole sul foro erariale). L'appello, dunque, va introdotto con citazione e non con ricorso.

MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI – DECRETO LEGISLATIVO N. 28/2010 – QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE – NON MANIFESTA INFONDATEZZA – RIMMISSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Tar Lazio, Roma, sez. I, ordinanza 12 aprile 2011 n. 3202 (Pres. Giovannini, est. Bottiglieri)

E' rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo (che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione), secondo periodo (che prevede che l'esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale), terzo periodo (che dispone che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice).

E' rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d.lgs. n. 28 del 2010, comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.

NOTIFICAZIONE AL PORTIERE – REQUISITI DI VALIDITÀ – RICERCA DI ALTRE PERSONE – SUSSISTE

*Cass. civ., sez. II, sentenza
12 aprile 2011 n. 8284*

E' nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione dell'avvenuta ricerca delle altre persone abilitate, attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo.

SPESE PROCESSUALI – COMPENSAZIONE - OGGETTIVA CONTROVERTIBILITÀ DELL'OGGETTO DELLA LITE

Cass. civ., sez. III, sentenza 24 marzo 2011 n. 6737 (Pres. Filadoro, rel. De Stefano)

La compensazione delle spese di lite è possibile e legittima in caso di originario carattere obiettivamente controvertibile della materia del contendere.

NULLITÀ DEL CONTRATTO PER MANCANZA DELLA FORMA SCRITTA – RILIEVO D'UFFICIO – VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. - NON SUSSISTE

Cass. civ., sez. I, sentenza 14 aprile 2011 n. 8539 (Pres. Vitrone, rel. Mercolino)

Allorché sia in discussione l'applicazione o l'esecuzione del titolo negoziale posto a fondamento della pretesa azionata con la domanda giudiziale, la nullità del contratto è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., anche in sede di gravame, ponendosi la validità dell'atto come elemento costitutivo della domanda, che il giudice è tenuto a verificare, nell'ambito dell'indagine a lui demandata in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione, senza che ciò comporti una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (cfr. Cass. Sez. 1, 21 dicembre 2007, n. 27088; 1 ottobre 2007, n. 21141; 1 marzo 2007, n. 4853).

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – NATURA GIURIDICA DEL GIUDIZIO -A COGNIZIONE PIENA

Cass. civ., sez. I, sentenza 14 aprile 2011 n. 8539 (Pres. Vitrone, rel. Mercolino)

L'opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro la stessa proposte, con la conseguenza che l'opponente, pur assumendo normalmente la veste di attore, viene a trovarsi nella posizione sostanziale di convenuto, mentre l'opposto, formalmente convenuto, dev'essere considerato attore dal punto di vista sostanziale.

PROPRIETÀ

SERVITÙ APPARENTE – ACQUISTO PER USUCAPIONE – PRESUPPOSTI E CONDIZIONI

Cass. civ., sez. II, sentenza 10 marzo 2011 n. 5733 (Pres. Oddo, rel. Falaschi)

L'acquisto per usucapione della servitù apparente, la sola possibile, ai sensi dell'art. 1061 c.c. presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per la usucapione di una servitù di passaggio, non basta provare il decorso del tempo necessario per la usucapione e l'esistenza di un sentiero, ma è necessaria anche la dimostrazione che questo sin dall'inizio del ventennio necessario al possesso avesse i requisiti della visibilità, permanenza e specifica destinazione, potendo, altrimenti, il requisito dell'apparenza essere insorto più o meno di recente e non essendo, perciò, sufficiente a sorreggere il possesso ad usucapionem esercitato prima del suo venire in essere.

SERVITÙ APPARENTE – ACQUISTO PER USUCAPIONE – REQUISITO DELLA “APPARENZA”

Cass. civ., sez. II, sentenza 10 marzo 2011 n. 5733 (Pres. Oddo, rel. Falaschi)

Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (art. 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non è al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù " (v. Cass., 11 febbraio 2009, n. 3389; Cass., 10 luglio 2007, n. 15447; Cass., 28 settembre 2006, n. 21087; Cass., 17 febbraio 2004, n. 2994).

CONDOMINIO – IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE CONDOMINIALI – FORMA DELLA IMPUGNAZIONE – CITAZIONE

Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 14 aprile 2011 n. 8491 (Pres. Vittoria, rel. Bucciantè)

È la citazione la forma ordinaria di impugnazione delle delibere condominiali e non il ricorso. Infatti, il termine "ricorso" viene utilizzato dal legislatore nell'art. 1137 c.c. in modo "atecnico" e non va dunque inteso in senso letterale. Ad ogni modo, la domanda è valida anche in questo caso, e anche se nei trenta giorni previsti l'atto è stato presentato solo al giudice e non notificato (*Massima ufficiale: L'art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall'art. 163 c.p.c.*)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ART. 54, COMMA IV, TU ENTI LOCALI – INCOSTITUZIONALITÀ – SUSSISTE – POTERI DEL SINDACO NELLA EMANAZIONE DELLE SUE ORDINANZE

Corte cost., sentenza 7 aprile 2011 n. 115 (Pres. De Siervo, rel. Silvestri)

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti».

La norma censurata, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti – pur non attribuendo agli stessi il potere di derogare, in via ordinaria e temporalmente non definita, a norme primarie e secondarie vigenti – viola la riserva di legge relativa, di cui all'art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge. Si deve rilevare altresì la violazione dell'art. 97 Cost., che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. L'assenza di limiti, che non siano genericamente finalistici, non consente pertanto che l'imparzialità dell'agire amministrativo trovi, in via generale e preventiva, fondamento effettivo, ancorché non dettagliato, nella legge. L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere conferito ai sindaci dalla norma censurata, così come incide negativamente sulla garanzia

di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giacché gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci. Non si tratta, in tali casi, di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà, che possono consistere in fattispecie nuove ed inedite, liberamente configurabili dai sindaci, senza base legislativa, come la prassi sinora realizzatasi ha ampiamente dimostrato. Tale disparità di trattamento, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto consente all'autorità amministrativa – nella specie rappresentata dai sindaci – restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria. Un giudizio sul rispetto del principio generale di eguaglianza non è possibile se le eventuali differenti discipline di comportamenti, uguali o assimilabili, dei cittadini, contenute nelle più disparate ordinanze sindacali, non siano valutabili alla luce di un comune parametro legislativo, che ponga le regole ed alla cui stregua si possa verificare se le diversità di trattamento giuridico siano giustificate dalla eterogeneità delle situazioni locali. Per i motivi esposti, la norma censurata viola anche l'art. 3, primo comma, della Costituzione

rimanere riservata ai pubblici ufficiali (artt. 11 e 12 cod. strad.) e, pertanto, l'assistenza tecnica dell'operatore privato deve configurarsi come avente un ruolo subordinato a quello dei vigili urbani. In difetto, l'accertamento è illegittimo.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI MEDIANTE AUTOVELOX
 – GESTIONE RISERVATA AL PUBBLICO UFFICIALE –
 NECESSITÀ – A PENA DI ILLEGITTIMITÀ

Cass. civ., sez. II, ordinanza 5 aprile 2011 n. 7785 (Pres. Settimj, rel. D'Ascola)

La gestione delle apparecchiature elettroniche per l'accertamento delle infrazioni (art. 354, comma IV, rel. Esec. Cod. Strad.) deve